

Decreto N.

Data di registrazione

27/10/2020

**OGGETTO : SERVIZIO ABITATIVO – DISPOSIZIONI URGENTI CONNESSE
ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID 2019**

IL PRESIDENTE

Considerato che l'EDISU Piemonte eroga il servizio abitativo attraverso la gestione delle residenze universitarie;

atteso che in questi mesi l'Ente, per limitare il contagio da COVID-2019, ha progressivamente adottato delle disposizioni che regolano in maniera specifica la vita in residenza, in linea con le disposizioni emanate a livello nazionale e regionale;

preso atto delle disposizioni delle Linee guida per le residenze universitarie relative alla gestione emergenza da agente biologico Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19), approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 62 del 23/09/2020,

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 ottobre 2020, n. 265 ed in vigore dal 26 ottobre 2020 sino al 24 novembre 2020;*

preso atto dell'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Presidente della Regione Piemonte del 23 ottobre 2020 che a partire dal 26 ottobre 2020 sino al 13 novembre 2020 introduce in tutto il Piemonte il divieto di spostamenti dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo, stabilendo altresì che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute, e che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

preso atto altresì che, ai sensi dell'ordinanza di cui al punto precedente, la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato e che tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

ritenuto opportuno, nell'ottica della riduzione del contagio, mettere in atto azioni per evitare la diffusione del contagio presso le residenze universitarie;

visto l'art. 12 dello Statuto dell'Ente che prevede che il Presidente può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, e che detti provvedimenti devono essere sottoposti al Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile, a pena di decadenza degli atti stessi, e comunque entro 60 giorni;

ritenuto che l'emergenza Coronavirus – COVID 2019 rientri fra i casi per i quali è prevista la suddetta decretazione del Presidente;

vista la legge 16/1992 e s.m. e i.;

sentito in merito il Direttore dell'Ente,



decreta

- di prendere atto dell'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Presidente della Regione Piemonte del 23 ottobre 2020 che a partire dal 26 ottobre 2020 sino al 13 novembre 2020 introduce in tutto il Piemonte il divieto di spostamenti dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo, stabilendo altresì che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute, e che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza, e di informare gli studenti ospiti delle residenze dell'esistenza di tale norma e del fatto che la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la quale dovrà essere esibita a richiesta delle competenti Autorità di Polizia;
- di dare di applicazione a quanto previsto dal DPCM 24 ottobre 2020 art. 9 lettera f) che prevede la sospensione dell'attività delle palestre, e lettera g) che prevede la sospensione delle attività connesse agli sport di contatto, confermando la chiusura delle palestre, locali ginnici e campi sportivi presso le residenze dell'EDISU Piemonte;
- di stabilire che al fine del contenimento del COVID-2019, presso le residenze universitarie dell'Ente vengono disposte le seguenti misure:
 - l'utilizzo delle cucine comuni è consentito esclusivamente per la preparazione del pasto, che deve essere consumato in camera. Non è consentito alcun altro utilizzo dello spazio, neanche temporaneo. Rimane in vigore il divieto di assembramento e la turnazione per l'accesso;
 - non è consentito l'accesso ai visitatori;
 - non è consentito l'ingresso nelle camere altrui. Nelle camere ad uso esclusivo per l'assegnatario e il coinquilino non è possibile ospitare altri assegnatari, neanche temporaneamente;
 - in caso di assenze superiori a 3 notti lo studente deve portare con sé tutti gli effetti personali di uso abituale, quali ad es. libri, computer, tablet, telefono cellulare ed altri dispositivi. Ciò al fine di evitare che, in caso di impossibilità a rientrare in residenza a causa di limitazioni imposte dalle Autorità ai fini di tutelare la salute pubblica, si trovi privo di tali effetti personali. Devono altresì essere rimossi tutti i generi deperibili. Per gli altri effetti personali che vengono lasciati in camera e negli spazi assegnati (bagno, appartamento) è fortemente raccomandato che entro le 7 notti di assenza essi vengano inscatolati in colli chiusi che riportino il nome del proprietario. Per assenze superiori a 7 notti l'inscatolamento è obbligatorio.
 - in caso di assenze superiori a 30 notti lo studente dovrà liberare la camera da tutti gli effetti personali, ed impacchettarli e conferirli nell'apposito locale, ove la residenza ne disponga, secondo le disposizioni previste dall'art. 9 del regolamento della residenza. Devono altresì essere rimossi tutti i generi deperibili. Ciò al fine di rendere la camera libera ed utilizzabile per l'assegnazione ad altri eventuali ospiti durante il suo periodo di assenza;
 - tutti i locali comuni ad eccezione delle sale studio, delle cucine e della lavanderia vengono chiusi;
 - a partire dal 26 ottobre 2020 e sino a data da definire con successiva disposizione dell'Ente, non si terrà conto dei giorni di assenza in residenza, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del regolamento delle residenze relativamente alla permanenza nelle strutture abitative.

Il Presidente

SCIRETTI ALESSANDRO CIRO / INFOCERT

SPA

(atto sottoscritto digitalmente)